

AVVISO

l'Assemblea degli azionisti di Banca Popolare dell'Alto Adige convocata con Avviso pubblicato in data 7 marzo 2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n° 29 – Foglio delle inserzioni, è annullata e sostituita con nuova

**CONVOCAZIONE UNICA DI ASSEMBLEA ORDINARIA 16 APRILE 2020,
IN CORSO DI DEFINIZIONE AI SENSI DI LEGGE E DI STATUTO SOCIALE,**

per effetto delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID 19, sancite con DPCM 4.03.2020 (GU n° 55 del 4.03.2020) e con DPCM 8.03.2020 (GU n° 59 dell'8.03.2020).

PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE: DELIBERAZIONI IN ORDINE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

e per il quale la Banca mette a disposizione del pubblico presso la Sede legale, sul sito www.volksbank.it e sul sito www.emarketstorage.com questa relazione:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento adottato da Consob
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato)

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 5 dell'Ordine del giorno:

- Fondo acquisto azioni proprie: Deliberazioni in ordine all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

Premessa:

La presente relazione – redatta dal Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige società per azioni (la “Banca” o “BPAA” o la “Società”) – illustra le motivazioni che sono poste alla base della richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo cui la Società intende procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione per il compimento di atti di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ. (la “Relazione”). La Relazione è stata redatta tenendo conto dell'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”), benché applicabile alle sole società quotate su mercati regolamentati (e non anche, quindi, alla Banca).

A) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie

(1) Premessa

L'Assemblea ordinaria dei soci della Banca in data 30 marzo 2019 ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 ss. cod. civ., l'acquisto di azioni proprie ordinarie, in numero complessivamente non superiore a n. 420.000 azioni – in aggiunta alle n. 1.533.352 azioni proprie che la Banca aveva già in portafoglio alla data della delibera in data 30 marzo 2019 – e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, fino a un importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

L'autorizzazione è stata rilasciata al raggiungimento delle seguenti finalità:

(a) operare sul mercato, tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo della Banca, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni;

(b) costituire un “magazzino titoli” al fine di alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in portafoglio in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite

(ivi compresa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita nei c.d. mercati over the counter o fuori da sistemi multilaterali di negoziazione o ai blocchi, la permuta, il conferimento, lo scambio, e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili), purché coerentemente con le linee strategiche della Banca, nell’ambito di operazioni straordinarie, ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo, operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario, quali a mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l’assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, bond o warrant) nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del gruppo;

(c) acquistare azioni proprie per le finalità previste dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR) – ovvero sia l’adempimento degli obblighi derivanti da programmi di opzione su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti e agli esponenti aziendali o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata da tale norma nella versione pro tempore vigente – e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell’art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di amministrazione,

Si precisa che la predetta autorizzazione di acquisto di azioni proprie è stata rilasciata per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di adozione della delibera e previa acquisizione della autorizzazione dalla Banca d’Italia.

Al riguardo si segnala che Banca d’Italia, con comunicazione Prot. n. 1155948/19 del 30 settembre 2019, ai sensi e per gli effetti di cui alle Disposizioni di Vigilanza e agli articoli 77 lett. a) e 78 (1), lett. b) del Regolamento (UE) n. 575/2013, c.d. CRR, nonché dell’art. 29 del Regolamento Delegato ha autorizzato a procedere al piano di riacquisto – per la durata massima di legge (pari a 18 mesi dalla data della relativa deliberazione assembleare) – per un esborso massimo di euro 5.000.000 (cinque milioni/00).

Si ricorda inoltre che successivamente, come comunicato al mercato in data 25 ottobre 2019, la Banca ha conferito in via esclusiva a Equita Sim S.p.a. (“Equita” o “Intermediario”) un incarico per lo svolgimento di un’attività volta a sostenere la liquidità delle azioni emesse dalla Banca (“Azioni”) e negoziate sul segmento “order driven azionario” del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A. (“Mercato Hi-Mtf”). L’attività di sostegno della liquidità è stata avviata il 4 novembre 2019.

Contestualmente all’incarico conferito a Equita, il Consiglio di amministrazione ha predisposto il “Regolamento fondo acquisto azioni proprie” che disciplina l’attività di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie della Banca sul Mercato.

Nell’ambito di tale programma di acquisto di azioni proprie, effettuato sulla base della delibera assembleare autorizzativa del 30 marzo 2019 Equita ha acquistato, fino alla data di redazione della presente Relazione n. 85.251 azioni, per un controvalore di euro 1.014.486,90.

Il Consiglio di amministrazione ritiene utile che le suddette autorizzazioni vengano nuovamente concesse per la durata di 12 mesi con inizio, senza soluzione di continuità, dalla data in cui scade la precedente autorizzazione assembleare (30 settembre 2020) per le motivazioni e secondo le modalità e termini di seguito illustrati.

Si precisa inoltre che l’autorizzazione all’acquisto e alla cessione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie è richiesta al fine di attribuire alla Società una facoltà che potrà essere esercitata, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di tempo in tempo vigenti, per una o ambedue le seguenti motivazioni.

(1) Attività di sostegno alla liquidità del mercato

Il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno chiedere all’assemblea di rinnovare l’autorizzazione, in scadenza il 30 settembre 2020, affinché la Banca possa compiere, tramite intermediari, le operazioni di acquisto e vendita al fine di sostenere, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità delle azioni della Società stessa così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

Di conseguenza, in caso di autorizzazione da parte dell’Assemblea dei Soci, l’acquisto di azioni proprie potrà essere finalizzato a supportare la continuità e la liquidità negli scambi sul titolo e a contenerne, nel breve periodo, le eventuali oscillazioni anomale dei prezzi, nell’interesse della generalità dei soci.

L’attività di sostegno alla liquidità verrà svolta anche ispirandosi ai principi della Prassi di mercato ammessa n. 1 tempo per tempo vigente ed avrà luogo mediante acquisto di azioni sul mercato Hi-MTF da parte di Equita S.p.a. – intermediario già incaricato - o un altro intermediario indipendente (l’“**Intermediario**”), utilizzando risorse messe a disposizione dalla Società, sulla quale ricadranno in via esclusiva i risultati economici ed i rischi derivanti da tale attività.

Si rappresenta inoltre che, all'esito delle operazioni relative al sostegno di liquidità del titolo, l'ammontare complessivo delle vendite dovrebbe eguagliare quello degli acquisti, in modo da presentare un saldo tendenzialmente pari a zero. Per tale motivo, l'autorizzazione che viene richiesta all'Assemblea Soci comprende anche la disposizione delle azioni proprie acquistate.

(2) Mantenimento del cd. "Magazzino Titoli"

Alla data della presente Relazione, la Società detiene n. 1.618.603 azioni proprie, pari al 3,21% del capitale sociale, di cui n. 1.533.352 azioni, pari al 3,04 % del capitale sociale sono state acquistate in forza del provvedimento n. 956798 del 31 luglio 2017 con cui Banca d'Italia ha autorizzato la riduzione di fondi propri per il riacquisto di strumenti di capitale primario di classe 1 al fine di poter completare il procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso in relazione alla trasformazione della Società in società per azioni.

I restanti n. 85.251 azioni, pari al 0,17% del capitale sociale sono state acquistate da parte di Equita in esecuzione dell'incarico conferito in data 25 ottobre 2019 durante il periodo dal 08 novembre 2019 al 21 febbraio 2020.

	Numero azioni proprie	% capitale sociale
Azioni proprie da recesso	1.533.352	3,04
Azioni proprie da attività Equita	85.251	0,17
Totale azioni proprie	1.618.603	3,21

Il Consiglio di amministrazione conferma la destinazione di tali azioni proprie nel costituito "Magazzino Titoli", per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie già detenute, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo, operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario, quali a mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, *bond* o *warrant*) nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di *stock option*, *stock grant* o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di Banca Popolare dell'Alto Adige o del Gruppo Banca Popolare dell'Alto Adige (il "Gruppo"), se costituito.

Si conferma inoltre che il "Magazzino Titoli" potrà inoltre essere utilizzato per avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("**Market Abuse Regulation**" o "**MAR**") – ovvero sia l'adempimento di programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti e agli esponenti aziendali del Gruppo o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata dalle norme *pro tempore* vigenti – e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Eventuali azioni acquistate per la finalità di sostegno alla liquidità del titolo che dovessero rimanere invendute alla cessazione dell'incarico conferito all'Intermediario, potranno essere imputate a "Magazzino Titoli".

B) Numero massimo e categoria delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione

Si propone che l'Assemblea dei Soci autorizzi l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, sino a concorrenza di massimo n. 270.560 azioni ordinarie – calcolato sul prezzo medio ponderato delle aste settimanali degli ultimi 12 mesi (euro 11,90) -, escluse le azioni proprie già in portafoglio, e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, in ogni caso per un controvalore massimo di Euro 3.500.000 (tre milioni cinquecento mila/00).

C) Informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto dell'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 3, cod. civ., il valore nominale delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Come già anticipato: (i) alla data della presente Relazione, la Società possiede n. 1.618.603 azioni proprie, pari al 3,21% del capitale sociale, che potranno essere oggetto di alienazione, disposizione e/o utilizzo al pari delle azioni proprie che saranno acquistate dalla Banca ai sensi della presente proposta di autorizzazione; e (ii) l'autorizzazione all'acquisto è richiesta sino a concorrenza di massimo n. 270.560 azioni ordinarie, escluse le azioni proprie già in portafoglio, e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, in ogni caso per un controvalore massimo di Euro 3.500.000 (tre milioni cinquecento mila/00).

Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Visto il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, che include, nel patrimonio netto, una riserva straordinaria pari a 155.227 migliaia Euro e assumendo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci nei termini proposti dal Consiglio di amministrazione, si propone di autorizzare l'acquisto di azioni proprie fino a un importo massimo di Euro 3.500.000 (tre milioni cinquecento mila/00).

Resta inteso che il Consiglio di amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ. per l'acquisto di azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato.

D) Durata dell'autorizzazione

Si propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita, nel rispetto dell'art. 2357, comma 2, cod. civ., per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza (cioè, 30 settembre 2020) della precedente delibera assembleare del 30 marzo 2019 e, pertanto, senza soluzione di continuità, con inizio dal 1° ottobre 2020.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di disporre della massima flessibilità, anche in termini di arco temporale, per l'eventuale cessione delle stesse.

Si precisa che la Banca potrà procedere alle sopradette operazioni autorizzate in tutto o in parte, in una o più volte e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di tempo in tempo vigenti.

E) Corrispettivo minimo e massimo e criteri oggettivi sulla base dei quali verranno determinati i prezzi, idonei a consentire un'univoca individuazione dei corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di acquisto e/o di alienazione di azioni proprie

Gli acquisti dovranno essere effettuati dall'Intermediario formulando proposte di acquisto indicando un prezzo pari al prezzo minimo del Limite di inserimento degli ordini *pro tempore* vigenti¹.

Le cessioni o altro atto di disposizione o utilizzo di azioni proprie in portafoglio o acquisite in virtù dell'autorizzazione qui proposta:

- (a) se eseguite sul mercato dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla regolamentazione applicabile e/o ispirandosi alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, ovvero che comunque non potrà essere inferiore al prezzo massimo registrato nell'asta precedente alla data dell'inserimento dell'ordine, e per un volume massimo non superiore al 25% (venticinque per cento) della media dei volumi delle quattro aste precedenti;
- (b) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento) dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione;
- (c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi. Per quanto riguarda le azioni al servizio dei piani di incentivazione azionaria in vigore alla data della presente Relazione, le stesse saranno assegnate ai destinatari di tali piani con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi (per informazioni sui piani in vigore, si rinvia ai documenti informativi predisposti ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 - il "Regolamento Emittenti" - disponibili sul sito internet della Banca www.volksbank.it).

F) Modalità di acquisto, alienazione e utilizzo

Per quanto concerne gli atti di acquisto, le relative operazioni saranno effettuate sul mercato regolamentato Hi-MTF secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di organizzazione e gestione di tale mercato, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Per quanto concerne le operazioni di alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni, il Consiglio di amministrazione propone che l'autorizzazione consenta che vengano effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite (ivi compresa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita nei c.d. mercati *over the counter*

¹ Ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Hi-MTF segmento "Order Driven", per "Limiti di inserimento degli ordini" si intende il «*limite massimo di variazione del prezzo di inserimento degli ordini rispetto al Prezzo di riferimento*». Ai sensi dell'art. 69 del Regolamento Hi-MTF segmento "Order Driven", per "Prezzo di riferimento" si intende «*il prezzo al quale sono applicati i Limiti di inserimento degli ordini e Validazione del Prezzo d'asta*».

o fuori da sistemi multilaterali di negoziazione o ai blocchi, la permuta, il conferimento, lo scambio, e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili).

Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi di volta in volta in vigore.

G) Condizioni preliminari all'acquisto delle azioni proprie

Si rappresenta ai soci che l'attività di acquisto delle azioni proprie può essere svolta solo previa acquisizione dell'autorizzazione dalla Banca d'Italia, ai sensi della normativa applicabile sopra richiamata.

A questo proposito si rammenta, come già detto, che Banca d'Italia, con comunicazione Prot. n. 1155948/19 del 30 settembre 2019, ai sensi e per gli effetti di cui alle Disposizioni di Vigilanza e agli articoli 77 lett. a) e 78 (1), lett. b) del Regolamento (UE) n. 575/2013, c.d. CRR, nonché dell'art. 29 del Regolamento Delegato ha autorizzato a procedere al piano di riacquisto – per la durata massima di legge (pari a 18 mesi dalla data della relativa deliberazione assembleare) – per un esborso massimo di euro 5.000.000. Tale esborso massimo non sarà ragionevolmente raggiunto al termine del piano di acquisto autorizzato dall'assemblea del 30 marzo 2019. Ciononostante, poiché il controvalore massimo di cui al presente programma di acquisto è di Euro 3.500.000 (tre milioni cinquecento mila/00), si ravvisa l'esigenza di richiedere comunque una nuova autorizzazione alla Vigilanza.

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

«L'Assemblea Ordinaria dei soci, udita ed approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione, e in attuazione della stessa da intendersi comunque qui richiamata

delibera:

- 1. di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 ss. cod. civ., all'acquisto, entro il termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dal 1° ottobre 2020 (vale a dire, senza soluzione di continuità, dalla scadenza della precedente delibera assembleare del 30 marzo 2019 prevista al 30 settembre 2020), anche in più riprese ed in ogni momento, di azioni proprie ordinarie, in numero complessivamente non superiore a n. 270.560 azioni – in aggiunta alle azioni proprie che la Banca avrà già in portafoglio a quella data – e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, fino a un importo massimo di Euro 3.500.000 (tre milioni cinquecento mila/00), per una o più delle seguenti motivazioni, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, di tempo in tempo vigenti:*
 - (a) operare sul mercato, tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo della Banca, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni;*
 - (b) mantenere un "magazzino titoli" al fine di alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in portafoglio in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite (ivi compresa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita nei c.d. mercati over the counter o fuori da sistemi multilaterali di negoziazione o ai blocchi, la permuta, il conferimento, lo scambio, e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili), purché coerentemente con le linee strategiche della Banca, nell'ambito di operazioni straordinarie, ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo, operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario, quali a mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, bond o warrant) nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del gruppo;*



- (c) *acquistare azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR) – ovvero sia l'adempimento degli obblighi derivanti da programmi di opzione su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti e agli esponenti aziendali o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata da tale norma nella versione pro tempore vigente – e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di amministrazione,*

restando inteso che al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie in portafoglio o acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità indicate sopra e/o cedute;

2. *di autorizzare che gli acquisti di cui al precedente punto 1. siano effettuati:*
- (a) *da un intermediario indipendente appositamente incaricato, mediante proposte di acquisto recanti un prezzo pari al prezzo minimo del Limite di inserimento degli ordini pro tempore vigenti.*
- (b) *secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore;*
3. *di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, la cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie tempo per tempo in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, anche prima del completamento degli acquisti nell'importo massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui al precedente punto 1, fermo restando che tali operazioni:*
- (a) *se eseguite sul mercato dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla regolamentazione applicabile e/o ispirandosi alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, ovvero che comunque non potrà essere inferiore al prezzo massimo registrato nell'asta della precedente alla data dell'inserimento dell'ordine, e per un volume massimo non superiore al 25% (venticinque per cento) della media dei volumi delle quattro aste precedenti;*
- (b) *se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione;*
- (c) *se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;*
4. *di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie eseguite, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
5. *di conferire al Consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per compiere gli atti di acquisto e disposizione (compresa la vendita) delle azioni proprie e, comunque, per dare attuazione alla delibera che precede, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi».*

Il presente documento è disponibile sul sito www.volksbank.it e viene pubblicato sul sito www.emarketstorage.com (meccanismo di stoccaggio, gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 21 febbraio 2020

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Otmar Michaeler